NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI

Art. 7

Pensioni di riversibilità ed indirette

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, o che sarebbe spettata al medesimo, per gli altri figli, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere a) e b). Le pensioni di reversibilita' ed indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita' a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', anche se la iscrizione era cessata al momento del decesso. (1) Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.

Versione in vigore dal 10 luglio 1986, non più in vigore dal 2 novembre 1990 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti
Estremi	Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1981

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-1 luglio 1986, n. 169 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) limitatamente alle parole "di reversibilita' ed"".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-ingegneri-e-gli-architetti/art-7-pensioni-di-riversibilita-ed-indirette/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it